



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

ASSOCIAZIONE HANDICAP E SOLIDARIETA' ONLUS

Il giorno **20 del mese di Maggio anno 2021**, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto, si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'associazione, in via telematica/ presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente O.D.G.

- 1. Approvazione del nuovo statuto sociale modificato e integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117;**
- 2. Approvazione del bilancio consuntivo 2020 con relazione;**
- 3. Approvazione del bilancio preventivo 2021 con relazione**
- 4. Elezione del consiglio direttivo**
- 5. Aggiornamento su nuove iniziative**
- 6. Varie ed eventuali**

Alle ore 17.00 Il Presidente dell'Associazione dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il sig. Pinto Antonio

Il Presidente constata che appaiono presenti in Assemblea n. 11 soci su un totale di 16 aventi diritto e n. 4 soci in delega, e dichiara l'Assemblea atta a deliberare.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale per poter restare nell'ambito delle organizzazioni di volontariato. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Dopo un breve dibattito, lo statuto viene approvato con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'articolo 82 del citato decreto legislativo. Il Presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente legge il bilancio consuntivo chiuso al 31/12/2020 e dà spiegazioni sulle varie poste per aiutare i Soci a comprendere al meglio la situazione economico-finanziaria dell'anno appena chiuso. Si lascia spazio alle domande che vengono subito accolte ed esaurite con confronto tra i soci. Dopo attenta riflessione, il bilancio chiuso al 31/12/2020 viene approvato all'unanimità e allegato al presente verbale.

Sul terzo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente legge il bilancio preventivo relativo all'anno 2021 e dà spiegazioni sulle varie poste per aiutare i Soci a comprendere al meglio le indicazioni per questo nuovo anno e le iniziative da intraprendere anche da un punto di vista economico-finanziario. Si dà spazio alle domande che vengono subito accolte ed esaurite con confronto tra i soci. Dopo attenta riflessione, il bilancio preventivo 2021 viene approvato all'unanimità e allegato al presente verbale.

Sul quarto punto all'ordine del giorno si procede all'elezione del consiglio direttivo su schede cartacee con votazione segreta. A fine votazione, dopo attento spoglio controllato dai presenti, risultano eletti **Perrone Stefano** (voti 10), **Provenzano Piergiorgio** (voti 7), **Pinto Antonio** (voti 4), **Dell'Anna Concetta** (voti 4), **Perrone Biagio** (voti 3), **Catania Piero** (voti 1), **Stefanazzi Francesca** (voti 1)

Rinunciano all'incarico **Perrone Biagio** e **Catania Piero**, mentre vengono confermati

- **Perrone Stefano**
- **Provenzano Piergiorgio**
- **Pinto Antonio**
- **Dell'Anna Concetta**
- **Stefanazzi Francesca**

I quali ringraziano l'assemblea per la fiducia concessa.

Sarà cura del Legale Rappresentante comunicare agli Enti preposti il rinnovo delle cariche sociali, con eventuali modifiche inerenti.

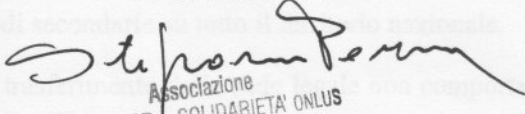
Sul quinto punto all'ordine del giorno, vengono illustrate le iniziative in programma e viene evidenziata dal Presidente l'opportunità di modificare il nome dell'associazione in quanto poco coerente con l'attuale concetto di "diversamente abile". Dopo attenta riflessione, l'Assemblea ad unanimità condivide la proposta e delibera in tal senso.

Il Presidente, inoltre, informa l'Assemblea sulla necessità di aprire un nuovo conto corrente bancario sul quale far migrare, nel tempo, i movimenti dell'attuale conto corrente postale che risulta inadeguato alle esigenze dell'associazione. A seguito di alcune analisi, il Presidente

informa che la scelta è orientata verso Banca Prossima del Gruppo Sanpaolo. L'Assemblea, dopo attenta riflessione, approva all'unanimità il passaggio da conto postale a conto bancario e da mandato al Presidente e al Consiglio direttivo di procedere con quanto utile per adempiere a tale delibera, ricordando che in caso di diversa scelta il tutto dovrà essere ratificato alla prima Assemblea utile.

Alle ore 19.00 non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea chiude i propri lavori.

IL PRESIDENTE


Associazione
HANDICAP & SOLIDARIETA' ONLUS
PRESIDENTE
STEFANO PERRONE

IL SEGRETARIO

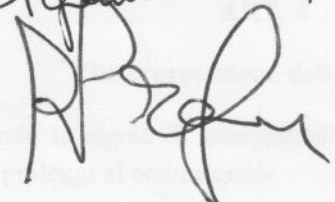



Blegio Perrone

Dell'Amico Leate

Pietro Pata

Stefano Perrone

Stefano Perrone


Registrato all'Ufficio Territoriale di Lecce il 08/06/2021

al n° 1620/5 serie 3 versati

€ 1.000,00 (ESENTI)

con Mod. F23 (dati)




L'ADDETTO ALLO SPORTELLO
QUALIFUNZIONALE
Luigi Silvio De Carlo
*Firma in delega del Direttore Provinciale
Antonella Rotello

REGISTRATO IN MODALITA'
AGILE

STATUTO ODV

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE HANDICAP E SOLIDARIETA' ODV.

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione anche la locuzione/acronimo ETS.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lecce e opera in Regione Puglia; potrà operare con sedi secondarie su tutto il territorio nazionale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

In particolare, potrà svolgere (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- promuovere incontri tra gli utenti per scambiare idee ed esperienze atte a verificare le potenzialità residue e coordinare le attività necessarie a sostenere i contenuti acquisiti, favorire lo sviluppo di nuove conoscenze nei diversi campi del sapere, creando dei momenti di svago e culturali, anche attraverso convenzioni con enti pubblici e privati.
- promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone portatrici di handicap nella società e la loro accettazione a tutti i livelli, realizzando così i diritti dell'uomo previsti dalla Costituzione, ed a tal fine organizzare incontri, dibattiti, convegni, corsi di aggiornamento e formazione per persone disabili ed operatori socio assistenziali, ed in genere ogni tipo di attività che possa contribuire a superare l'handicap soggettivo, favorendo l'inserimento e l'autonomia dei disabili nella vita sociale e nel mondo del lavoro;
- creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari e sociali sensibili ed interessati ai problemi dei disabili, curare la formazione e l'aggiornamento di tali operatori al fine di conseguire una migliore assistenza medica generale ed un miglior tenore di vita agli utenti;

- diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutti i portatori di handicap;
- tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi dei disabili per coordinare con esse le attività di rivendicazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa ed attività opportuna a reperire i mezzi occorrenti al raggiungimento degli obiettivi suddetti, ivi compresi quello di cercare di formare una struttura di cose e persone che continuino a tutelare il disabile oltre la famiglia;
- progettare, organizzare e gestire servizi sociali e socio-assistenziali in favore dei disabili e delle loro famiglie, ed in genere ogni tipo di attività atta a promuovere: lo sviluppo del disabile, anche grave, a preservare le potenzialità residue delle persone disabili, a migliorare le loro condizioni di vita, anche attraverso incontri, iniziative pubbliche e private, convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni ed organizzazioni di volontariato, ed in genere ogni altro tipo di iniziativa che possa contribuire al conseguimento delle suddette finalità associative, ivi inclusa la gestione diretta di centri di accoglienza per persone disabili.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi [termine variabile solo in riduzione] nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare all'Organo Amministrativo.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS);
- il Revisore legale o l'Organo di revisione (eventuale/obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31 CTS).

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il compenso agli eventuali membri dell'organo di controllo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, co. 2, cod. civ.

È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dall'Organo Amministrativo, con ratifica in prima Assemblea convocata.

ART. 11

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano in carica.

L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a 1.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.12

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero di 3 ad un numero di 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, (ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati), per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

(Presidente)

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

Il Presidente resta in carica 3 anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

ART. 17

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 19

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20

(Risorse economiche)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 24

(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta all'Organo Amministrativo.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 27

(Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 29

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale assembleare, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 31

(Disposizioni transitorie)

Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Stefano Perrone

Blasio Perrone

Dell'Am. C.ente
Adm. Latera

Stefano Perrone
Perrone

Francesco

